

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1259/92 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 1992**

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1991/1992, il prelievo speciale applicabile alle importazioni di olio d'oliva originario della Tunisia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽¹⁾, firmato il 26 maggio 1987, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del citato protocollo, la cui validità è stata prorogata con l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina⁽²⁾, firmato il 25 febbraio 1991, viene riscosso un prelievo speciale nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del protocollo e il 31 dicembre 1993 e nei limiti di un quantitativo di 46 000 tonnellate per campagna, sull'olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90 interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da quel paese nella Comunità; che detto prelievo è pari alla differenza tra il prezzo di entrata e il prezzo franco frontiera; che occorre stabilire il prezzo franco frontiera in base ai criteri previsti dall'articolo 4, paragrafo 2 del protocollo e fissare il livello del prelievo speciale;

considerando che per semplificare la gestione amministrativa della misura è opportuno applicarla nel quadro del regime degli scambi previsto dal regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92⁽⁴⁾; che occorre quindi esprimere il prezzo franco frontiera e il prelievo con un importo da convertire applicando il tasso di conversione agricolo;

considerando che è opportuno disporre che il prezzo franco frontiera e il prelievo possano essere modificati

esclusivamente in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo;

considerando che il comitato di gestione per i grassi non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il prezzo franco frontiera di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica tunisina è pari a 186,48 ecu per 100 chilogrammi.

Il prelievo di cui all'articolo 4, paragrafo 1 dello stesso protocollo è pari a 7,72 ecu per 100 chilogrammi.

Articolo 2

I suddetti importi sono modificati in caso di variazione sensibile degli elementi di calcolo presi in considerazione a norma dell'articolo 4 del protocollo addizionale.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

⁽²⁾ GU n. L 56 del 2. 3. 1991, pag. 22.

⁽³⁾ GU n. L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽⁴⁾ GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1.